

AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE – AREA SCIENCE PARK
WHISTLEBLOWING POLICY

PROCEDURA PER L'EFFETTUAZIONE E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Sommario

Premessa	2
1. Definizioni.....	2
2. Oggetto, finalità e ambito di applicazione della <i>Policy</i>	4
3. Soggetti legittimati alla presentazione di segnalazioni (cd. persone segnalanti).....	5
4. Soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione le misure di protezione.....	6
5. Condizioni e requisiti per l'applicazione delle misure di protezione	7
6. Misure di protezione e ulteriori tutele	8
7. Oggetto della segnalazione.....	9
8. Modalità per l'effettuazione della segnalazione interna e soggetti deputati alla ricezione	10
9. Disciplina della segnalazione anonima.....	11
10. Divulgazioni pubbliche.....	11
11. Riservatezza dell'identità e protezione dei dati personali della persona segnalante	12
12. Fasi del procedimento di gestione delle segnalazioni <i>Whistleblowing</i>	15
A. Fase di ricezione e protocollazione della segnalazione.....	15
B. Fase di valutazione preliminare della segnalazione e attività di verifica del RPCT.....	16
C. Fase istruttoria.....	17
D. Fase di trasmissione della segnalazione al soggetto competente.....	18
13. Segnalazione inviata a un soggetto non competente	18
14. Disciplina e modalità di presentazione di una segnalazione esterna.....	19
15. Notizie sullo stato della segnalazione	19
16. Conservazione di dati e ulteriori misure di sicurezza.....	20
17. Analisi periodica delle informazioni in materia di <i>Whistleblowing</i>	20
18. Responsabilità della persona segnalante e degli altri soggetti coinvolti nel procedimento....	21
19. Limitazioni di responsabilità.....	21
20. Formazione e sensibilizzazione in materia di <i>Whistleblowing</i>	22
21. Sanzioni.....	22
22. Entrata in vigore della <i>Policy</i> e disposizioni finali	22

Premessa

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park (di seguito e per brevità denominata “Area Science Park” o “Ente”) riconosce l’istituto del *Whistleblowing* quale strumento fondamentale per l’emersione di illeciti e, dunque, quale misura di prevenzione della corruzione e della cd. *maladministration*, nella consapevolezza che, per il suo efficace operare, sia cruciale assicurare una protezione adeguata ai soggetti che intendono segnalare violazioni nell’interesse all’integrità dell’Ente.

Al fine di regolamentare l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni di comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico e/o l’integrità dell’amministrazione pubblica, Area Science Park si è dotata della presente *Policy* in conformità al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – di seguito e per brevità indicato come “Decreto *Whistleblowing*”) e alla Delibera ANAC di data 12 luglio 2023, n. 311 (Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne).

1. Definizioni

ANAC	L’ <u>Autorità Nazionale Anticorruzione</u> , di cui all’ <u>art. 1, comma 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190</u> , recante “ <i>Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione</i> ”.
Contesto lavorativo	Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’ <u>art. 3, commi 3 o 4</u> , del Decreto <i>Whistleblowing</i> , attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione.
DFP	<u>Dipartimento della Funzione Pubblica</u> del Ministero per la Pubblica Amministrazione.
Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente	Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (vd. art. 10 della presente <i>Policy</i>).

Facilitatore	La persona fisica di cui all'art. 4, comma 1, della presente <i>Policy</i> , che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
Informazioni sulle violazioni	Le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell' <u>art. 3, commi 1 e 2</u> , del Decreto <i>Whistleblowing</i> , nonché gli elementi riguardanti condotte volte a occultare tali violazioni.
Misura ritorsiva o ritorsione	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
PTPCT	Il <u>Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Area Science Park</u> contenuto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).
Persona coinvolta	La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna, ovvero nella divulgazione pubblica, come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
Persona segnalante	La persona fisica, comunemente denominata " <i>whistleblower</i> ", rientrante nelle categorie indicate all'art. 3, comma 1, della presente <i>Policy</i> , che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni, acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
Presidente UPD	Il Presidente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) costituito con <u>disposizione del Direttore Generale di data 8 ottobre 2021, n. 207 di Area Science Park</u> .

RPCT	Il <u>Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)</u> individuato ai sensi dell' <u>art. 1, comma 7 della L. n. 190/2012</u> , come modificato dall' <u>art. 41 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97</u> , che ha il compito di ricevere le segnalazioni di illecito e gestirne il procedimento fino alla trasmissione della segnalazione al soggetto competente.
Segnalazione	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni.
Segnalazione anonima	La segnalazione di illeciti redatta senza l'indicazione dell'identità del segnalante (vd. art. 9 della presente <i>Policy</i>).
Segnalazione esterna	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna (vd. art. 14 della presente <i>Policy</i>).
Segnalazione interna	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna (vd. art. 8 della presente <i>Policy</i>).
Violazioni	I comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, consistenti nelle condotte illecite di cui all' <u>art. 2, comma 1, lett. a)</u> , del Decreto <i>Whistleblowing</i> . In concreto, le condotte, attive e/od omissive di violazione della legge che costituiscono oggetto delle relative segnalazioni.

2. Oggetto, finalità e ambito di applicazione della *Policy*

1. La presente *Policy* ha a oggetto la regolamentazione:
 - a. dell'effettuazione e della gestione delle segnalazioni che possano, in vario modo, interessare Area Science Park;
 - b. della tutela degli autori delle segnalazioni, in attuazione di quanto previsto dal Decreto *Whistleblowing*.
2. La presente *Policy* ha la finalità di fornire indicazioni operative ai soggetti coinvolti nel procedimento che prende avvio dalla segnalazione, con particolare riguardo a:
 - a. i soggetti legittimati alla presentazione della segnalazione e le condizioni per la loro tutela;
 - b. l'oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione;
 - c. i soggetti deputati a ricevere la segnalazione;
 - d. le modalità di gestione della segnalazione;
 - e. le fasi del procedimento e i termini procedurali;
 - f. la trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti;
 - g. i casi di esclusione;
 - h. le responsabilità della persona segnalante e dei soggetti in vario modo coinvolti nel

procedimento di gestione della segnalazione.

3. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente *Policy* le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico.
4. Sono escluse altresì dall'ambito di applicazione della presente *Policy*:
 - le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
 - le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023;
 - le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.
5. Restano ferme le disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di Informazioni classificate, segreto professionale forense, segreto professionale medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, norme di *Policy* penale, autonomia e indipendenza della magistratura, difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica ed esercizio dei diritti dei lavoratori.

3. Soggetti legittimati alla presentazione di segnalazioni (cd. persone segnalanti)

1. Sono legittimati alla presentazione di segnalazioni i seguenti soggetti:
 - a. i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione, di controllo, di vigilanza o di rappresentanza presso Area Science Park, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
 - b. i dipendenti a tempo determinato e indeterminato di Area Science Park che, in ragione del rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di violazioni;
 - c. i collaboratori a vario titolo (contratto di ricerca, borsa di formazione e ricerca, tirocinio, *stage*, associazione di personale esterno, ecc.) retribuiti e non retribuiti da Area Science Park che, in ragione del rapporto con l'Ente, siano venuti a conoscenza di violazioni;
 - d. i dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese affidatarie di appalti di lavori, servizi e forniture da parte di Area Science Park, con esclusivo riguardo a violazioni relative all'Ente e non già all'impresa a favore della quale la persona segnalante presta la propria attività lavorativa¹;

¹ Area Science Park, con adempimenti a cura del RPCT, adegua i propri standard contrattuali nell'ottica di consentire ai

- e. i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività in favore di Area Science Park;
 - f. i dipendenti di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile (ex art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 175/2016 anche se quotate);
 - g. i dipendenti delle società *in house*, anche se quotate;
 - h. i dipendenti di altri enti di diritto privato in controllo pubblico (associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati ex art. 2-bis, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 33/2013).
2. Le persone segnalanti di cui al comma 1 del presente articolo possono presentare la segnalazione nei seguenti casi²:
 - quando i rapporti giuridici con l'Ente non sono ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; ovvero
 - durante il periodo di prova; ovvero
 - successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico con l'Ente.
 3. La tutela prevista dalla presente *Policy* opera nei soli casi in cui le persone segnalanti, nell'effettuare la segnalazione, rendano nota o dichiarino di voler rendere nota la propria identità nei confronti dei soggetti deputati alla ricezione della segnalazione.
 4. Nel caso in cui le persone segnalanti non rendano nota la propria identità ai soggetti riceventi trova applicazione quanto previsto dall'art. 9 della presente *Policy* in materia di segnalazione anonima.
 5. Le disposizioni contenute nella presente *Policy* non esimono in alcun modo dall'obbligo di denuncia i soggetti che, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, sono da esso gravati ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale e dagli artt. 361 e 362 del codice penale.
 6. Le segnalazioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, non rilevano quali segnalazioni.

4. Soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione le misure di protezione

1. Le misure di protezione di cui al successivo art. 6 trovano applicazione anche a favore di soggetti diversi dalla persona segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega alla persona segnalante o denunciante³, quali:
 - a. il facilitatore;
 - b. le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - c. i colleghi di lavoro della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità

suddetti soggetti di effettuare le segnalazioni, assicurando l'accesso ai canali all'uopo dedicati, inclusi quelli informatici.

² Art. 3, comma 4, del Decreto *Whistleblowing*.

³ Art. 3, comma 5, del Decreto *Whistleblowing*.

giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

- d. gli enti di proprietà della persona segnalante o di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

5. Condizioni e requisiti per l'applicazione delle misure di protezione

1. Le misure di protezione previste a tutela delle persone segnalanti di cui all'art. 3, comma 1, della presente *Policy* e dei soggetti diversi dalla persona segnalante di cui al successivo art. 4, comma 1, trovano applicazione quando ricorrono le seguenti condizioni⁴:
 - a. al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, denunciate o divulgate pubblicamente fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione del Decreto *Whistleblowing*⁵;
 - b. la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla presente *Policy*.
2. Le misure di protezione previste a tutela delle persone segnalanti di cui all'art. 3, comma 1, e dei soggetti diversi dalla persona segnalante di cui all'art. 4, comma 1, trovano applicazione quando ricorrono i seguenti requisiti:
 - a. essere uno dei soggetti legittimati in base alla normativa citata nella presente *Policy*;
 - b. inviare una segnalazione di violazione nell'interesse della pubblica amministrazione;
 - c. avere con l'Ente il nesso lavorativo indicato all'art. 3, comma 1, della presente *Policy*;
 - d. utilizzare i canali predisposti dall'Ente per la ricezione delle segnalazioni.
3. Le misure di protezione di cui all'art. 16 del Decreto *Whistleblowing* e all'art. 6 della presente *Policy* si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata

⁴ Art. 16, comma 1, del Decreto *Whistleblowing*.

⁵ L'art. 1 del Decreto *Whistleblowing*, nel delineare l'ambito di applicazione oggettivo del Decreto stesso, prevede che quest'ultimo disciplini la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico (comma 1) e che le sue norme non si applichino: a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate; b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto stesso ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto stesso; c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'art. 6 del Decreto citato.

6. Misure di protezione e ulteriori tutele

1. Il sistema di protezione previsto dal Decreto *Whistleblowing* comprende i seguenti tipi di tutela:
 - a. tutela rispetto a eventuali misure ritorsive messe in atto dall'Ente nei confronti della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione, in conseguenza della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata;
 - b. tutela della riservatezza dei soggetti di cui alla lettera precedente
 - c. limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.
2. I soggetti indicati agli artt. 3, comma 1 e 4, comma 1, della presente *Policy*, non possono subire alcuna ritorsione in conseguenza della segnalazione.
3. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi a oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti od omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'art. 3, comma 1, della presente *Policy*, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.
4. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone di cui all'art. 3, comma 1, della presente *Policy*, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi della presente *Policy* stessa, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
5. Ai fini della presente *Policy*, l'elencazione delle fattispecie che costituiscono ritorsioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del Decreto *Whistleblowing*, seppur a carattere esemplificativo e non esaustivo, è riportata all'art. 17, comma 4, del medesimo Decreto.
6. L'adozione delle misure ritenute ritorsive di cui al presente articolo nei confronti dei soggetti indicati agli artt. 3, comma 1, e 4, comma 1, della presente *Policy* può essere comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dal RPCT. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il DFP e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza.
7. Gli atti assunti in violazione del presente articolo sono nulli. I soggetti indicati agli artt. 3, comma 1, e 4, comma 1, della presente *Policy*, che siano stati licenziati a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 300/1970 o dell'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

8. Sono vietate, ai sensi del Decreto *Whistleblowing*, le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi, e dunque nelle sedi protette, di cui all'art. 2113, comma 4, del codice civile.

7. Oggetto della segnalazione.

1. Rientrano tra le condotte illecite per le quali è possibile effettuare la segnalazione:
 - a. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nelle lettere c), d), e) e f) del presente comma;
 - b. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nelle lettere c), d), e) e f) del presente comma;
 - c. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto *Whistleblowing* ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto *Whistleblowing*, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - d. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 - e. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 - f. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nelle lettere c), d) ed e) del presente comma.
2. Il contenuto del fatto segnalato, in ogni caso, deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un'alterazione del corretto e imparziale svolgimento di un'attività o di un servizio pubblico o per il pubblico, anche sotto il profilo della credibilità e dell'immagine di Area Science Park.
3. La persona segnalante può segnalare le sole condotte illecite di cui al presente paragrafo delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro e in particolare:
 - a. le condotte illecite che abbia appreso in virtù dell'ufficio rivestito;

- b. le notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.
4. La segnalazione dovrà, in ogni caso, essere quanto più possibile circostanziata e contenere il maggior numero di elementi al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte del RPCT o di ANAC. In particolare, è necessario risultino chiare:
 - a. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
 - b. la descrizione del fatto;
 - c. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
 5. La persona segnalante potrà utilizzare ai fini della segnalazione gli strumenti indicati all'art. 8 della presente *Policy*.
 6. Le mere irregolarità non costituiscono violazione, ma possono costituire "elementi concreti" (indici sintomatici), di cui all' art. 2, comma 1, lett. b) del Decreto *Whistleblowing*.
- 8. Modalità per l'effettuazione della segnalazione interna e soggetti deputati alla ricezione**
1. Area Science Park consente di effettuare le segnalazioni di violazioni di cui all'art. 7 della presente *Policy* con le seguenti modalità, meglio specificate al comma 4 del presente articolo:
 - a. in forma scritta, anche con il ricorso alle modalità informatiche messe a disposizione dell'Ente (piattaforma *online*);
 - b. in forma orale, attraverso linee telefoniche o, in alternativa, con sistemi di messaggistica vocale;
 - c. su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole dalla richiesta.
 2. Laddove la segnalazione pervenga sulla piattaforma informatica messa a disposizione dall'Ente, quest'ultimo garantisce la riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia.
 3. La segnalazione, anche se già trasmessa all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o all'ANAC, è indirizzata al RPCT, il quale è competente a ricevere e gestire le segnalazioni aventi rilevanza agli effetti della presente *Policy*.
 4. La segnalazione può essere presentata anche al superiore gerarchico, il quale, ove la persona segnalante dichiara di volersi avvalere delle tutele come *whistleblower* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, è tenuto alla trasmissione al RPCT, entro sette giorni, come previsto dall'art. 13 della presente *Policy*.
 5. Le segnalazioni di *whistleblowing* di cui sopra ricevute da soggetti diversi dal RPCT sono disciplinate dall'art. 13 della presente *Policy*.
 6. Fermo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, la segnalazione dovrà essere inviata utilizzando le modalità reperibili sul sito istituzionale di Area Science Park, nella sezione Amministrazione Trasparente, alla voce "Altri contenuti", "Prevenzione della corruzione", ricorrendo alternativamente alle seguenti modalità:

- a. in via telematica, utilizzando la piattaforma informatica in uso presso Area Science Park;
 - b. in forma cartacea, inserendo la segnalazione in due buste chiuse: la prima contenente i dati identificativi del segnalante, unitamente alla fotocopia del documento di identità, e la seconda contenente la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi della persona segnalante dalla relativa segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa, che rechi all'esterno la dicitura "Riservata personale per il RPCT di Area Science Park – Segnalazione Whistleblowing". La segnalazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo: Area Science Park, Padriciano 99, 34149, Trieste, e sarà poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro.
7. Qualora la segnalazione riguardi il RPCT o un componente del gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni di *Whistleblowing* (di cui all'art. 12 sub lett. A della presente *Policy*), la persona segnalante può inviare la segnalazione direttamente all'ANAC ovvero alle altre Autorità competenti, secondo quanto previsto dalla legge. Le indicazioni operative per la registrazione al sistema dedicato, disponibile al seguente link, nonché i termini e le regole tecniche per la trasmissione della segnalazione all'ANAC sono reperibili sul sito ANAC: www.anticorruzione.it.
 8. In relazione alla gestione delle segnalazioni *Whistleblowing* tramite piattaforma informatica, Area Science Park assicura adeguati standard di sicurezza, tenendo conto delle indicazioni delle citate "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" di cui alla Delibera ANAC di data 12 luglio 2023, n. 311.

9. Disciplina della segnalazione anonima.

1. La segnalazione anonima è oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Area Science Park prende in considerazione la segnalazione anonima quando la stessa sia adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari e comunque tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (ad es. indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).
3. Il RPCT valuta la segnalazione anonima e assume le iniziative ritenute opportune per l'eventuale seguito di competenza ovvero procede all'archiviazione della stessa, dandone comunicazione al Presidente e al Direttore Generale di Area Science Park. Tali segnalazioni saranno gestite come segnalazioni ordinarie.
4. Nei casi di segnalazione, di denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di divulgazione pubblica anonime, qualora la persona segnalante venga successivamente identificata e subisca ritorsioni, troveranno applicazione le misure di protezione di cui all'art. 6 della presente *Policy*.

10. Divulgazioni pubbliche.

1. La rivelazione di informazioni sulle violazioni che siano rese di pubblico dominio tramite la

stampa o mezzi elettronici, o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, costituiscono divulgazione pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), del Decreto *Whistleblowing*.

2. Le condizioni per poter effettuare una divulgazione pubblica sono le seguenti:
 - a. non sia stato fornito riscontro alla persona segnalante, né a una segnalazione interna né a una esterna ad ANAC, entro i termini previsti dal Decreto *Whistleblowing* agli artt. 5 e 8, in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione;
 - b. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente e sulla base di circostanze concrete, quindi non in base a semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - c. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come ad esempio quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
3. Qualora ricorrano le condizioni citate al punto precedente, la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica potrà beneficiare delle tutele previste dal Decreto *Whistleblowing*.
4. La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica, così come illustrato ai punti precedenti, deve considerarsi distinta da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti, restando ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia⁶.
5. Laddove colui che effettua la divulgazione non riveli la propria identità (ad es. utilizzando un pseudonimo o un *nickname* nel caso di *social media*), tali divulgazioni sono equiparabili alle segnalazioni pubbliche anonime di cui all'art. 9 della presente *Policy*.

11. Riservatezza dell'identità e protezione dei dati personali della persona segnalante

1. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. La riservatezza, oltre che all'identità della persona segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità della persona segnalante.
2. La rivelazione dell'identità della persona segnalante, ai sensi del Decreto *Whistleblowing*, oltre al consenso espresso dello stesso, richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione nei seguenti casi:

⁶ Art. 15, comma 2, del Decreto *Whistleblowing*

- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
 - nei procedimenti instaurati a seguito di segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
3. L'eventuale disvelamento dell'identità della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni deve avvenire sempre con il consenso espresso della stessa.
 4. La rivelazione dell'identità della persona segnalante fuori dai casi previsti dalla presente *Policy* costituisce grave illecito disciplinare.
 5. Qualora, per ragioni istruttorie, si debbano mettere a conoscenza anche altri soggetti del contenuto della segnalazione e/o della documentazione a essa allegata, il RPCT, eventualmente avvalendosi del gruppo di lavoro di cui all'art. 12 sub lett. C della presente *Policy*, provvederà all'oscuramento dei dati personali relativi alla persona segnalante, e a tutti gli altri soggetti coinvolti o menzionati nella segnalazione.
 6. La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni, interne o esterne, effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con il RPCT. La riservatezza viene parimenti garantita anche quando la segnalazione è effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità alla presente *Policy* o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo, secondo le modalità indicate all'art. 13.
 7. Qualora la segnalazione dia luogo a un procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non potrà essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione dell'illecito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di espresso consenso della persona segnalante alla rivelazione della sua identità.
 8. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma precedente, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui alla presente *Policy*, quando la rivelazione della identità della persona segnalante è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
 9. Il soggetto deputato a valutare, su istanza del destinatario della contestazione disciplinare, se ricorrano i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l'identità della persona segnalante ai fini del diritto di difesa, è il Presidente dell'UPD. Il medesimo dovrà dare adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell'istanza sia in caso di diniego. Il Presidente dell'UPD si pronuncia sull'istanza del destinatario della contestazione disciplinare

entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, comunicando l'esito a quest'ultimo e al RPCT.

10. È fatto assoluto divieto al RPCT e al gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni, di cui all'art. 12 sub lett. C della presente *Policy*, di rendere nota, in assenza dei presupposti di cui al presente articolo, l'identità della persona segnalante al Presidente dell'UPD.
11. La segnalazione e la documentazione alla stessa allegata sono, in ogni caso, sottratte all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990 nonché dagli artt. 5 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2013.
12. Area Science Park tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
13. Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dalla presente *Policy*, deve essere effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 51/2018.
14. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
15. I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del D.Lgs. n. 196/2003.
16. Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore della violazione, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 del D.Lgs. n. 196/2003.
17. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da Area Science Park, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 o agli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n. 51/2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 o dell'art. 11 del citato del D.Lgs. n. 51/2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
18. Nell'informativa in merito al trattamento dei dati personali resa alla persona segnalante all'atto della segnalazione, anche mediante piattaforma telematica, quest'ultimo è informato dell'eventualità in cui la segnalazione potrebbe essere trasmessa ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla legge.
19. Ove Area Science Park condivide con soggetti del settore privato risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni determina in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 o dell'D.Lgs. n. 51/2018.
20. Nel definire il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, Area Science Park individua misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione

d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per suo conto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 o dell'art. 18 del D.Lgs. n. 51/2018.

12. Fasi del procedimento di gestione delle segnalazioni *Whistleblowing*

1. Il procedimento di gestione delle segnalazioni *Whistleblowing* si articola nelle seguenti fasi:

- a. ricezione e protocollazione della segnalazione;
- b. valutazione preliminare della segnalazione;
- c. fase istruttoria;
- d. trasmissione della segnalazione al soggetto competente.

A. Fase di ricezione e protocollazione della segnalazione.

1. Il procedimento di gestione delle segnalazioni *Whistleblowing* è avviato a seguito della ricezione della segnalazione.

2. Entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione il RPCT:

- a. ove non già effettuato in automatico dalla piattaforma informatica, procede alla protocollazione su registro riservato alle segnalazioni *Whistleblowing*, attribuendo un codice univoco progressivo, e registrando la data e l'ora di ricezione;
- b. se strettamente necessario ai fini della gestione della segnalazione, ove non già precisato nell'istanza, provvede alla corretta identificazione della persona segnalante acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo e tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione preliminare della segnalazione;
- c. ove non già effettuato in automatico dalla piattaforma informatica, provvede alla separazione dei dati identificativi della persona segnalante dal contenuto della segnalazione, attraverso l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere gestita in forma anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità della persona segnalante nei soli casi previsti dalla presente *Policy*;
- d. provvede all'adozione di ogni opportuna misura di sicurezza per impedire a terzi di risalire all'identità della persona segnalante, nonché alla conservazione della segnalazione e della documentazione a corredo in luogo segreto;
- e. ove non già inviata in automatico dalla piattaforma informatica, provvede alla tempestiva trasmissione di apposita informazione di "*conferma di avvenuta ricezione*" alla persona segnalante con l'indicazione del numero di protocollo assegnato alla segnalazione e dei codici sostitutivi dell'identità della persona segnalante, sottolineando l'assoluta riservatezza dei dati e il divieto della loro diffusione;
- f. ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, provvede a chiedere elementi integrativi alla persona segnalante tramite il canale dedicato, o anche di persona, qualora la persona segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

3. Il RPCT, nell'ambito delle attività di ricezione e gestione della segnalazione, può avvalersi, quando risulti assolutamente necessario e in via del tutto straordinaria, previa adozione delle dovute misure tecniche e organizzative ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali,

di un gruppo di lavoro dedicato, composto da dipendenti di Area Science Park, da individuare con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del RPCT. L'atto di nomina è reso pubblico sulla rete intranet dell'Ente.

4. Non possono fare parte del gruppo di lavoro dedicato di cui al precedente comma i dipendenti di Area Science Park che:
 - a. operano nelle aree a maggior rischio (ad esempio, amministrazione, contabilità e finanza, appalti, personale, ecc.);
 - b. svolgono funzioni di supporto nell'ambito della gestione dei procedimenti disciplinari.
5. In capo al RPCT e a ciascun componente del gruppo di lavoro dedicato di cui al presente articolo grava l'obbligo di assoluta riservatezza sull'identità della persona segnalante.
6. Il RPCT e i componenti del gruppo di lavoro dedicato di cui al presente articolo devono astenersi in caso di conflitto di interessi, anche solo apparente e/o potenziale, e sono contestualmente tenuti a segnalare tale conflitto al Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
7. Fermo restando quanto previsto con riferimento all'identità della persona segnalante, il RPCT e i componenti del gruppo di lavoro dedicato di cui al presente articolo mantengono riservata l'identità del segnalato e i contenuti della segnalazione durante l'intera fase di gestione della medesima e, comunque, fintantoché risulti necessario.
8. I dati personali della persona segnalante e di tutti gli ulteriori soggetti coinvolti in conseguenza della segnalazione, ivi compreso il segnalato, sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

B Fase di valutazione preliminare della segnalazione e attività di verifica del RPCT.

1. Il RPCT, anche avvalendosi del gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni, effettua una valutazione preliminare di ammissibilità sui contenuti della segnalazione ricevuta al fine di:
 - a. appurare la gravità e la rilevanza della condotta illecita imputata al segnalato;
 - b. verificare se la segnalazione sia effettivamente sorretta dall'interesse della persona segnalante a tutelare l'integrità di Area Science Park e/o alla prevenzione/repressione delle malversazioni in danno della medesima;
 - c. verificare la presenza di concorrenti interessi personali della persona segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest'ultima;
 - d. ove necessario, svolgere attività di verifica e, comunque, chiedere alla persona segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione i necessari e opportuni chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza della persona segnalante;
 - e. identificare i soggetti terzi competenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.
2. Il RPCT dichiara inammissibile la segnalazione, procedendo alla relativa archiviazione nelle seguenti ipotesi:
 - a. manifesta mancanza di interesse all'integrità di Area Science Park;
 - b. manifesta incompetenza di Area Science Park sulle questioni segnalate;

- c. manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare gli accertamenti;
 - d. accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
 - e. produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
 - f. mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali i fatti oggetto di segnalazione e le ragioni che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati in relazione all'attività lavorativa svolta.
3. Nei casi di cui alle lettere d), e) e f) del punto precedente, il RPCT formula richieste di integrazioni e chiarimenti.
 4. Nel caso in cui, all'esito della valutazione preliminare, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al Presidente e al Direttore Generale di Area Science Park e alla persona segnalante.
 5. Nel caso in cui, all'esito della valutazione preliminare, la segnalazione sia ritenuta ammissibile, il RPCT fornisce un riscontro entro sette giorni alla persona segnalante, dando conto delle misure previste, adottate o da adottare, per dare seguito alla segnalazione medesima e dei motivi della scelta effettuata, dandone inoltre comunicazione al Presidente e al Direttore Generale dell'Ente.

C Fase istruttoria.

1. Nel caso in cui, all'esito della valutazione preliminare, la segnalazione sia ritenuta ammissibile, il RPCT avvia la propria attività istruttoria nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza. Nel corso delle verifiche, il RPCT può chiedere il supporto delle strutture e/o degli uffici di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di Autorità pubbliche, o, ancora, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta e il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.
2. Le strutture e gli uffici di Area Science Park interessati dall'attività di verifica del RPCT garantiscono la massima e tempestiva collaborazione.
3. Non sono consentite verifiche svolte in maniera lesiva della dignità e riservatezza della persona segnalante e/o verifiche arbitrarie, non imparziali e inique, tali da screditare la persona segnalante ovvero da comprometterne il decoro davanti ai colleghi.
4. Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al Presidente, al Direttore Generale di Area Science Park e alla persona segnalante.
5. La fase istruttoria deve concludersi, entro 3 (tre) mesi decorrenti dalla data di avvio della fase medesima.

6. Ove necessario, il Presidente o il Direttore Generale di Area Science Park possono autorizzare il RPCT a estendere il predetto termine fornendo adeguata motivazione.

D Fase di trasmissione della segnalazione al soggetto competente

1. Nel caso in cui la segnalazione non sia ritenuta infondata, il RPCT identifica, con propria valutazione, i soggetti ai quali inoltrare la segnalazione medesima in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione, individuando il destinatario o i destinatari tra i seguenti:
 - a. Il Direttore di struttura alla quale è ascrivibile il fatto, per i soli casi in cui non si ravvisino ipotesi di reato;
 - b. il Presidente dell'UPD, ai soli effetti dell'avvio del procedimento in questione;
 - c. l'Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti, l'A.N.A.C, per i profili di rispettiva competenza;
 - d. il DFP, per quanto di competenza rispetto alle misure ritorsive e/o discriminatorie eventualmente assunte in danno della persona segnalante.
2. In ogni caso, l'RPCT provvede a comunicare l'esito della propria valutazione preliminare al Presidente e al Direttore Generale di Area Science Park per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela dell'Ente.
3. In caso di trasmissione della segnalazione al Presidente dell'UPD, il RPCT trasmette solo i contenuti della segnalazione medesima, omettendo tutti i riferimenti che potrebbero far risalire all'identità della persona segnalante.
4. Il Presidente dell'UPD informa tempestivamente il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza a carico del segnalato.
5. In caso di trasmissione verso i soggetti di cui al comma 1, lett. c) e d) della presente lett. D) il RPCT inoltra la segnalazione, completa di tutti i suoi elementi, secondo le indicazioni diramate dall'ANAC, a mezzo Posta Elettronica Certificata con indicazione della dicitura "Riservata – Segnalazione Whistleblowing".
6. Il RPCT, all'atto della trasmissione della segnalazione, invia alla persona segnalante apposita comunicazione contenente l'indicazione dei soggetti verso i quali la segnalazione è stata trasmessa.
7. La trasmissione della segnalazione deve avvenire, di norma, entro sette giorni lavorativi decorrenti dall'esaurimento della fase di valutazione preliminare della segnalazione.

13. Segnalazione inviata a un soggetto non competente

1. Qualora la segnalazione interna sia presentata al superiore gerarchico o a un soggetto diverso dal RPCT, laddove la persona segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di *Whistleblowing* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "segnalazione *Whistleblowing*" e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante, a pena di sanzione disciplinare. In detta circostanza, pur essendo i soggetti destinatari della segnalazione tenuti alla riservatezza, la tutela dell'identità della persona segnalante non può

essere garantita nelle forme di cui alla presente *Policy*. Diversamente, se la persona segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

2. Si precisa, comunque, che una segnalazione presentata a un soggetto non competente può essere considerata di *Whistleblowing* anche nel caso in cui la volontà di avvalersi delle tutele si desuma da comportamenti concludenti (per esempio, dall'utilizzo di una modulistica apposita per le segnalazioni di *Whistleblowing* o dal richiamo alla normativa in materia).

14. Disciplina e modalità di presentazione di una segnalazione esterna.

1. La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'Ente e indirizzata all'ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a. il canale di segnalazione interna non è attivo oppure, anche se attivato, non risulta conforme a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto *Whistleblowing*;
 - b. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
 - c. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
 - d. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
2. La segnalazione esterna viene acquisita da ANAC mediante i canali appositamente predisposti, quali:
 - a. la piattaforma informatica messa a disposizione da ANAC e reperibile al seguente [link](#);
 - b. le segnalazioni orali;
 - c. gli incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.
3. L'ANAC garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati al punto precedente o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa nelle modalità indicate al comma successivo.
4. La segnalazione esterna presentata a un soggetto diverso dall'ANAC viene trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

15. Notizie sullo stato della segnalazione

1. In qualunque momento la persona segnalante può chiedere informazioni al RPCT sullo stato di avanzamento del procedimento mediante l'invio di apposita richiesta, utilizzando le stesse modalità usate per la trasmissione della segnalazione.
2. Il RPCT, ove non ricorrano gravi ragioni impeditive (ad esempio indagini penali in corso e

corrispondenti obblighi di segreto), risponde alla richiesta di informazioni di cui al precedente comma entro il termine di sette giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

16. Conservazione di dati e ulteriori misure di sicurezza.

1. Le segnalazioni cartacee pervenute e la documentazione a corredo delle medesime sono conservate, a cura del RPCT, presso gli uffici di Area Science Park individuati dal RPCT, previa adozione di ogni opportuna cautela al fine di garantirne la massima riservatezza, per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della *Policy* di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 11 della presente *Policy* e del principio di cui agli artt. 5, paragrafo 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 51/2018.
2. Le segnalazioni pervenute in formato elettronico tramite la piattaforma e la documentazione a corredo delle medesime sono conservate, a cura del RPCT, in apposito archivio crittografato di Area Science Park individuato dal RPCT, previa adozione di ogni opportuna cautela al fine di garantirne la massima riservatezza.
3. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato, la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.
4. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.
5. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, l'accesso ai dati inerenti alle segnalazioni è consentito esclusivamente al RPCT e, se dallo stesso ritenuto necessario, ai componenti del gruppo di lavoro dedicato, previa formale autorizzazione del RPCT.

17. Analisi periodica delle informazioni in materia di *Whistleblowing*.

1. Il RPCT, con l'eventuale supporto del gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni di cui all'art. 12 sub C) della presente *Policy* e della Struttura tecnica dell'Ente a supporto del RPCT, raccoglie e organizza, periodicamente e in forma anonima, i dati relativi alle segnalazioni e allo stato dei procedimenti di gestione delle segnalazioni medesime (ad esempio, numero di segnalazioni ricevute, tipologie di violazioni segnalate, ruoli e funzioni dei segnalati, tempi di definizione del procedimento disciplinare, ecc.) pervenute in corso d'anno, al fine di:
 - a. identificare le aree di criticità di Area Science Park sulle quali risulti necessario intervenire in termini di miglioramento e/o implementazione del sistema di controllo interno;
 - b. valutare le misure specifiche di prevenzione della corruzione e/o di fenomeni di

maladministration contenute nel PTPCT e introdurre di nuove, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle correlate prassi attuative.

18. Responsabilità della persona segnalante e degli altri soggetti coinvolti nel procedimento

1. La responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione⁷.
2. Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità di cui all'art. 19 della presente *Policy*, la tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o, comunque, per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
3. In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

19. Limitazioni di responsabilità

1. È prevista la limitazione della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni nei casi in cui ricorrano cumulativamente entrambe le seguenti condizioni:
 - a. che al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione. La persona segnalante, quindi, deve ragionevolmente ritenere, e non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, a esclusione di quelle superflue, e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, *gossip*, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);
 - b. che la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia siano state effettuate nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto *Whistleblowing* e dalla presente *Policy*.
2. Non è punibile la persona segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto *Whistleblowing* o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'art. 16 del Decreto *Whistleblowing*.
3. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma precedente, è esclusa altresì ogni ulteriore

⁷ Art. 20, comma 4, del Decreto *Whistleblowing*.

responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.
5. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

20. Formazione e sensibilizzazione in materia di *Whistleblowing*.

1. Area Science Park garantisce a tutti i soggetti interessati la partecipazione a sessioni formative in materia di *Whistleblowing* al fine di evidenziare l'importanza dello strumento, favorirne la conoscenza e l'utilizzo, nonché prevenire pratiche di *maladministration*, come previsto dal PTPCT dell'Ente, contenuto nel PIAO.
2. Area Science Park intraprende ogni ulteriore iniziativa di sensibilizzazione mediante gli ulteriori strumenti che saranno ritenuti idonei a divulgare la conoscenza dell'istituto (a titolo esemplificativo eventi, articoli, studi, *newsletter* e sito intranet dell'Ente, ecc.), oltre che di informatizzazione della gestione delle segnalazioni, anche ricorrendo a soluzioni messe a disposizione da ANAC

21. Sanzioni.

1. Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art. 21, comma 1, del Decreto *Whistleblowing*.

22. Entrata in vigore della *Policy* e disposizioni finali

1. La presente *Policy* è adottata con deliberazione immediatamente esecutiva del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, entra in vigore il giorno del relativo provvedimento
2. Il RPCT assicura che alla presente *Policy* sia data la più ampia diffusione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale di Amministrazione Trasparente di Area Science Park e sulla rete intranet, nonché attraverso informative rivolte ai soggetti che a diverso titolo operano presso Area Science Park e/o per Area Science Park (ad esempio il personale in servizio, i titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'Ente, incluso l'Organismo indipendente di Valutazione - O.I.V., nonché i collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Ente) nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni dal Direttore responsabile del rapporto con essi.
3. Il soggetto competente ad emanare ulteriori provvedimenti in relazione alla presente *Policy* è individuato nel RPCT.
4. Per quanto non espressamente disposto dalla presente *Policy* si applicano le disposizioni di legge.
5. Ogni modifica alla presente *Policy* segue il medesimo *iter* utilizzato per la sua prima adozione.